

	Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Istituto Comprensivo Statale N. 12 Borgo Faini 04100 — B.go Faini (LT) — Via Frangipane snc C.E 91124390591 -CM. LT[C84900N Tel. 0773 258792 - 0773 1871355 Itic84900n@istmzione.it — http://www.icborgofaini.edu.it Codice Univoco UF2DEB IBAN: IT89G0103014700000004358066	
---	---	---

Circolare n. 27

Borgo Faini, 29/09/2022

Al personale docente e ATA

Al Sito WEB

Al fine di garantire le necessarie condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il rispetto della normativa vigente in materia di lavoratrici gestanti, si impartisce la seguente disposizione e si invita tutto il personale ad attenersi scrupolosamente al suo rispetto

Premessa

La tutela della gravidanza è assicurata da tre norme fondamentali: la Legge n. 1204/71, il D.P.R. n. 1026/76 e il D.P.R. n.645/96 nonché dal D. Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità). La legge prevede il divieto, per i Datori di Lavoro, di adibire le donne ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri nel periodo che intercorre dall'inizio della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.

Obblighi del Datore di lavoro

E' tenuto a valutare i rischi derivanti dallo stato di gravidanza della lavoratrice. Consegnierà alla lavoratrice un ordine di servizio in cui saranno elencati sia i rischi sia le disposizioni relative alle limitazioni delle mansioni a cui si deve attenere (con la presenza dell'ordine scritto la lavoratrice potrebbe essere sanzionata se non segue le regole impartite in quanto viola le norme di sicurezza ed espone il datore di lavoro a procedimenti sanzionatori).

Tutto ciò premesso:

Per garantire la tutela della salute delle lavoratrici gestanti è necessario che lo stato di gravidanza sia comunicato tempestivamente.



Il Dirigente Scolastico
 Dott.ssa Maria Ponticiello

(firma autografa sostitutiva a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93)